I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/81 DEL CONSIGLIO

dell'11 agosto 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1144/81, che stabilisce le norme generali per la distillazione di vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1144/81 (3) ha previsto una distillazione eccezionale di vini da tavola allo scopo di ovviare alla grave crisi del mercato; che il volume che può essere oggetto della distillazione è stato limitato al 15 % del quantitativo totale di vino da tavola prodotto da ciascun produttore nella campagna 1980/1981; che detto limite non ha consentito di conseguire pienamente l'obiettivo voluto, poiché i quantitativi che sono stati oggetto di contratti di consegna sono stati inferiori al previsto; che, onde consentire l'alleggerimento del mercato in maniera sufficiente per ottenere il risanamento dei corsi, in particolare nelle regioni della Comunità in cui le disponibilità di vino da tavola sono maggiori, è necessario aumentare la percentuale della produzione che può essere oggetto della distillazione, portandola dal 15 al 20 %; che occorre quindi riaprire il termine per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di consegna e modificare talune altre date fissate dal regolamento (CEE) n. 1144/81;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 permette di differenziare le condizioni della distillazione secondo le zone viticole; che, tenendo conto delle limitate capacità di distillazione nelle zone viticole C III a) e C III b) e delle disposizioni che limitano la distillazione nelle medesime zone, durante i mesi estivi, per motivi ecologici, si può temere che importanti quantitativi di vino da tavola, prodotti in dette zone e che potrebbero essere avviati alla distillazione, non possano essere distillati entro i termini previsti; che, per permettere a questa misura di raggiungere pienamente lo scopo, occorre facilitare per quanto possibile la distillazione dei vini in questione al di fuori delle zone summenzionate; che a tal fine e per partecipare alle spese di trasporto dei distillatori i cui impianti sono situati a notevole distanza dal luogo di produzione del vino che essi distillano, occorre accordare loro un aiuto supplementare di 1,65 ECU per ogni ettolitro di vino oggetto di un contratto di consegna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1144/81 è modificato come segue:

1. nell'articolo 1, paragrafo 1, la data del 25 giugno 1981 è sostituita dalla data del 15 ottobre 1981;
2. nell'articolo 1, paragrafo 2, la cifra del 15 % è sostituita dalla cifra del 20 %;
3. nell'articolo 2, paragrafo 1, la data del 25 luglio 1981 è sostituita dalla data del 15 novembre 1981;
4. nell'articolo 3, paragrafo 1, la data del 25 giugno 1981 è sostituita dalla data del 15 ottobre 1981;
5. nell'articolo 3, paragrafo 3, la data del 25 luglio 1981 è sostituita dalla data del 15 novembre 1981;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 1.

6. nell'articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Per i vini da tavola prodotti nelle zone viticole C III a) e C III b) che sono oggetto di contratti di consegna conclusi tra il 17 agosto 1981 e il 14 ottobre 1981 e che sono distillati in altre zone viticole e ad una distanza di almeno 300 km dal luogo di produzione, viene versato al distillatore un aiuto supplementare di 1,65 ECU/hl » ;

7. nell'articolo 8 la data del 15 novembre 1981 è sostituita dalla data del 15 gennaio 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER